

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, notificazione presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, conseguenze**

*La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'[art. 291 c.p.c.](#), il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle pregresse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'[art. 393 c.p.c.](#), potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'[art. 392 c.p.c., comma 2.](#)*

**Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 5.2.2016, n. 2288**

...omissis...

cccc avviso di accertamento per maggiore imposta di registro dovuta per contratto di compravendita stipulato in data 19/3/1993, elevando il valore dichiarato del cespite a L. 935.000.000 con recupero delle maggiori imposte dovute.

Entrambe le parti società acquirente e venditrice impugnarono l'avviso di accertamento davanti alla CTP di Treviso la quale accolse i ricorsi riuniti per intervenuta decadenza dell'Ufficio dall'azione tributaria stante la notifica degli avvisi oltre il termine biennale di cui al ccccc.

L'Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza emessa nei confronti delle parti davanti alla Suprema Corte la quale, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza e rinviava davanti ad altra sezione della CTR del Veneto.

L'Ufficio riassumeva la causa davanti alla CTR del Veneto la quale dichiarava inammissibile il ricorso per riassunzione perchè la notifica dell'atto di riassunzione era avvenuta presso il domicilio del difensore e non personalmente ccccc resiste con controricorso.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di appello del rinvio dichiarato inammissibile il ricorso per riassunzione proposto dall'Ufficio in quanto la notifica a cccca avvenuta presso il domicilio del difensore nella precedente fase di merito e non personalmente, mentre al contrario la notifica non era inesistente ma solo nulla e quindi poteva essere sanata disponendone la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di appello del rinvio dichiarato inammissibile in quanto tardivo il ricorso per riassunzione proposto dall'Ufficio per decorrenza del termine di un anno e 45 giorni entro il quale le parti dovevano produrre l'atto di riassunzione.

Infatti secondo l'Agenzia, premesso che la sospensione feriale ha una durata di giorni 46 e non 45, ai fini del rispetto del termine annuale si deve guardare alla data di notifica dell'atto di riassunzione e non a quella del suo deposito in Segreteria.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 385 c.p.c., comma 3 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere i giudici di appello del rinvio condannato l'Ufficio al pagamento delle spese sia per il giudizio di rinvio che per quello di cassazione mentre nessuna delle parte era costituita.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, assorbiti gli altri.

Infatti secondo Sez. 6-5, Ordinanza n. 27094 del 03/12/2013 la riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguita con notificazione presso il

domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anzichè alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 cod. proc. civ., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392 c.p.c., comma 2.

Conseguentemente il ricorso proposto dall'Ufficio avverso la sentenza di appello di rinvio deve essere accolto in ordine al primo motivo assorbiti gli altri, cassata la sentenza con rinvio davanti ad altra sezione della commissione tributaria anche per le spese.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche per le spese del giudizio di legittimità.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola